



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu Presidente

Dott.ssa Cristina Ragucci Primo Referendario (relatore)

Dott.ssa Elisa Carnieletto Referendario

Dott.ssa Tiziana Sorbello Referendario

Dott. Raffaele Giannotti Referendario

Dott. Davide Nalin Referendario

nella camera di consiglio del 16 giugno 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. SEZAUT/2/2025/INPR del 20 gennaio 2025 di approvazione del *"Programma delle attività per l'anno 2025 - regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, art. 5, comma 2"*;

Vista la deliberazione n. SEZAUT/2/2025/INPR del 20 gennaio 2025 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2025;

Viste le seguenti linee guida relative al questionario al bilancio di previsione:

- *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* con le quali la Sezione delle autonomie ha approvato il questionario al bilancio di previsione dei comuni per il 2022/2024, con la deliberazione n. SEZAUT/2/2022/INPR;
- *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* con le quali la Sezione delle autonomie ha approvato il questionario al bilancio di previsione dei comuni per il 2023/2025 con la deliberazione n. SEZAUT/7/2023/INPR;
- *"Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2024-2026, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266"* con le quali la Sezione delle autonomie ha approvato il questionario al bilancio di previsione dei comuni per il 2024/2026, con la deliberazione n. SEZAUT/7/2024/INPR.

Visto il decreto del Presidente n. 18/2024 con il quale è stata assegnata al Primo Referendario, dott.ssa Cristina Ragucci, la verifica dell'adempimento dell'invio dei

questionari al bilancio di previsione e al rendiconto degli enti locali della provincia di Sassari, Nuoro e Cagliari, non assegnati ad altri Magistrati;

Preso atto che per l'attività istruttoria dovrà essere verificato l'eventuale inadempimento da parte degli enti locali, come sopra individuati, all'invio del questionario al bilancio di previsione per le annualità 2022/2023/2024, anche successivamente al sollecito inoltrato per il tramite del portale Lime Fit;

Considerato che il Comune di URZULEI rientra nell'elenco dei comuni inadempienti all'invio del questionario al bilancio di previsione per il 2024;

Vista la nota n. 2543 del 9 giugno 2025 con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

Vista l'ordinanza presidenziale n.11 del 10 giugno 2025, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 16 giugno 2025;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

FATTO

Alla data odierna non risulta pervenuto a questa Sezione di controllo il questionario relativo al bilancio di previsione per il 2024 che l'organo di revisione contabile del Comune di Urzulei deve redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, sulla base delle linee guida definite annualmente dalla Sezione delle autonomie, come sopra menzionate.

Considerato il perdurante inadempimento, l'Ufficio ha trasmesso all'organo di revisione contabile n. 2 solleciti per il questionario al bilancio di previsione 2023, di cui l'ultimo in data 30/04/2025.

Allo stato, dalla consultazione dell'applicativo Con.TE e Limefit, emerge che il questionario relativo al bilancio di previsione per il 2024 dell'Amministrazione comunale di Urzulei non risulta ancora reperibile.

DIRITTO

1. L'art. 1, co. 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle

competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Inoltre, con il successivo comma 167 del citato articolo 1, il Legislatore ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci, prevedendo che "la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto (...) di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione". La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata, in tal modo, rafforzata mediante i controlli attribuiti alle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali. Infatti, l'art. 148-bis Tuel ha previsto che "le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". In base all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la presenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli enti interessati hanno l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e trasmettere alle Sezioni regionali di controllo i provvedimenti adottati "che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento". In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della verifica effettuata, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

2. Tanto premesso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 60/2013, ha chiarito che il suddetto controllo “è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006)”, e che esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica “in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento”, e si pone “in una prospettiva non più statica - come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)”.

La giurisprudenza contabile, inoltre, ha osservato che alla Corte dei conti è intestata la verifica sull’equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 117, 119 e 120 Cost.). Quando, invece, le irregolarità vagliate dalla Corte dei conti non siano così gravi da richiedere una pronuncia di accertamento ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, Tuel, “siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce comunque di segnalare agli enti anche la presenza di criticità contabili non gravi, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli enti” (Sez. reg. di controllo per il Lazio, n. n. 45/2024/PRSE).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale, emerge l’importanza di una tempestiva trasmissione della relazione-questionario dell’organo di revisione alla Sezione regionale di controllo, al fine di consentire l’espletamento tempestivo delle attribuzioni di controllo da parte della Corte dei conti, nell’ambito dei compiti di coordinamento della finanza pubblica.

L'omesso invio del questionario, difatti, costituisce una grave irregolarità che compromette l'esercizio delle attività di controllo intestate alla Corte dei conti sulla gestione finanziaria e contabile del Comune (cfr. Sez. regionale di controllo per il Lazio, n. 45/2024/PRSE; Sez. regionale controllo Lombardia, n. 338/2019/PRSE e n. 60 / 2023/PRSE; Sez. regionale controllo Abruzzo, n. 5126/2019/PRSE; Sez. regionale di controllo per la Regione Sardegna, n. 67/2019/PRSE).

Si rammenta, inoltre, che, in continuità con l'orientamento di questa Sezione regionale di controllo (cfr. del. n. 68/2021/PRSE e n. 77/2021/PRSE), l'inadempimento dell'organo di revisione potrebbe giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del Tuel (in tal senso, Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo n. 44/2024/PRSE; Sez. regionale di controllo per la Campania, n. 42/PRSE/2024; Sez. regionale di controllo per il Lazio, n. 55/2024/PRSE).

3. In conclusione, allo stato - all'esito degli accertamenti svolti dalla Sezione - persiste l'inadempimento dell'organo di revisione contabile del comune di Urzulei all'obbligo di legge riguardante la trasmissione del questionario relativo al bilancio di previsione per il 2024.

4. Si segnala, inoltre, l'accertato inadempimento al Consiglio comunale, affinché lo stesso provveda all'adozione delle misure organizzative finalizzate ad assicurare la tempestiva ottemperanza ai citati obblighi, nonché dei provvedimenti ritenuti necessari nell'ambito delle valutazioni di competenza dell'amministrazione, eventualmente anche ai sensi dell'art. 235, comma 2, Tuel.

5. Da ultimo il Collegio si riserva l'adozione di ogni provvedimento utile per procedere all'autonomo accertamento delle cause della mancata trasmissione del questionario, anche al fine di verificare quale sia la situazione finanziaria e gestionale dell'Ente, nell'ambito delle altre attività di controllo intestate alla Sezione.

Si rammenta, inoltre, che la mancata adozione di idonee iniziative volte ad ottemperare all'obbligo di trasmissione potrà essere valutata da questa Sezione di controllo ai sensi e per gli effetti degli artt. 148 e 148 bis del Tuel.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Sardegna

ACCERTA

alla data della presente deliberazione, la mancata trasmissione, da parte dell'Organo di revisione contabile del Comune di Urzulei, del questionario relativo al bilancio di previsione per il 2024 e per l'effetto

INVITA

- l'organo di revisione alla tempestiva compilazione ed invio a questa Sezione regionale di controllo del questionario relativo al bilancio di previsione per il 2024;
- il Comune a adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione ed invio del suddetto questionario;

D I S P O N E

- 1) che la presente deliberazione sia comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco del Comune di Urzulei, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;
- 2) che il Comune dia comunicazione a questa Sezione dell'avvenuto adempimento al suddetto obbligo di legge;
- 3) che la presente pronuncia di accertamento sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 16 giugno 2025.

Il Funzionario Preposto

Anna Angioni

